



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 4164

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 ed all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA la richiesta, in data 2 luglio 2010, successivamente integrata, con la quale la soc. Sodi Scientifica S.p.A., con sede legale in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI), ha chiesto l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, denominato "Autostop HD";

VISTO il voto n. 25/11, reso nell'adunanza del 26 maggio 2011, pervenuto a questo Ufficio il 1° Agosto 2011, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: che l'uso congiunto del sistema per il rilevamento di infrazioni con passaggio al semaforo rosso con contestuali infrazioni ai limiti di velocità, benché ammesso dalle modifiche legislative del Codice della Strada introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 in un novero dei casi estremamente limitato, non sia comunque opportuno, in quanto potrebbe indurre a comportamenti di guida non coerenti con la ratio delle disposizioni in materia di sicurezza stradale; che siano chiaramente assicurate nel manuale d'uso ed installazione le condizioni di installazione in coerenza tecnica con le modalità applicative del campo di prova;

VISTO il Manuale di istruzioni del dispositivo, depositato dalla società Sodi agli atti di questo Ufficio, rielaborato in modo da comprendere le raccomandazioni espresse con il voto n. 25/11;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, denominato "Autostop HD", prodotto dalla Ditta Sodi Scientifica s.p.a., con sede legale in Via Poliziano 20, Settimello di Calenzano (FI), con la prescrizione che le due funzioni possibili: mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate.

- Art.2. Il dispositivo “Autostop HD”, quale documentatore di infrazioni alle intersezioni semaforizzate, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;
- Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
- Art.4. Il dispositivo “Autostop HD”, come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza dell'organo di polizia, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .
- Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autostop HD” come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale.
- Art.6 L'approvazione del dispositivo “Autostop HD” come rilevatore di infrazione ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
- Art.7. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione aggiornata e depositato presso questa Direzione;
- Art.8. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 3.8.2011

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)